

# GIURISPRUDENZA

## COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

1. — 28 aprile 1925. - "N. G. I., c. Di Marco Carmine.

### Qualità di emigrante - Commerciante che viaggia in 3ª classe.

*Chi viaggia in terza classe è considerato emigrante dall'art. 17 del T. U. 13 novembre 1919, n. 2205, indipendentemente dalla qualità dichiarata nel passaporto.*

Di Marco Carmine fu qualificato commerciante nel passaporto e viaggiò in 3ª classe per New York. La Commissione centrale lo ritenne emigrante, considerando :

« La circostanza che il Di Marco viaggiò in terza classe, gli dà la figura di emigrante ai sensi dell'art. 17 del T. U.; circostanza che può non concorrere con l'altra che il passeggero emigri a scopo di lavoro o di piccolo traffico.

Nè giova osservare che il Di Marco abbia dichiarato di recarsi in America per sei mesi e che si fornì di biglietto di andata-ritorno, dappoichè siffatta circostanza non gli può togliere la figura di emigrante, che la legge attribuisce a chi viaggia in terza classe, per una presunzione *iuris et de iure* fondata sull'*id quod plerumque accidit*, senza distinguere tra chi si rechi in paese transoceanico per restarvi stabilmente o per restarvi poco tempo ».

2. — 28 aprile 1925. - Lo Pinto c. "N. G. I.,»

### Prova testimoniale disposta d'ufficio - Necessità del contraddittorio.

*L'Ispettore dell'emigrazione non può imporre alle parti una prova testimoniale; può disporla d'ufficio, ma, in tal caso, egli deve rendersi parte diligente, indicando i testimoni che intende sentire e citandoli direttamente. A tanta libertà di movimento del Giudice unica limitazione è il contraddittorio.*

L'Ispettore dell'emigrazione ordinò una prova testimoniale, ma entrambe le parti proposero appello dalla sentenza che disponeva il mezzo istruttorio e la Commissione Centrale si propose e risolse il quesito: « se l'Ispettore possa ordinare alle parti una

prova testimoniale che le parti stesse non abbiano chiesto, che anzi non intendano eseguire, ritenendola inammissibile e frustranea ».

La Commissione Centrale osservò :

« Il quesito, che per le norme comuni della procedura civile non avrebbe alcuna ragione d'essere, trae la sua origine dallo speciale ordinamento processuale istituito dalla legge sull'emigrazione, la quale sancisce il principio « che la istruzione della causa è fatta d'ufficio » e dà quindi al Giudice quella libertà di movimento che, per le norme comuni, gli è interdetta (art. 44 T. U. 13 novembre 1919). In conseguenza di tale principio, egli può di sua iniziativa : a) richiedere ed alligare al processo i documenti che reputi opportuni nell'interesse della giustizia (art. 25 reg.<sup>o</sup> 28 agosto 1919) ; b) interrogare le parti ; c) deferire il giuramento suppletorio, secondo le norme di cui agli art. 1376 e 1377 cod. civ. ; d) riunire la cause ; e) disporre accertamenti tecnici (art. 39 reg.<sup>o</sup>). Nulla vieta di ritenere, in applicazione del principio stabilito dal citato art. 44, che egli possa disporre una prova testimoniale, ma, in tal caso, è ovvio che egli debba rendersi parte diligente, indicando i testimoni che intende sentire e citandoli direttamente a norma dell'art. 26 reg.<sup>o</sup>. A tanta libertà di movimento unica limitazione è il contraddittorio, poichè il principio della contraddittorietà del giudizio è fondamentale nel nostro ordinamento processuale e non è lecito derogarvi, se non per volontà espressa della legge.

Ma può l'Ispettore imporre alle parti una prova testimoniale che quelle non chiedano e non intendano escutere ? Non sembra. Innanzi tutto è da osservarsi che se le parti si ribellano all'ordine del Giudice, questi non ha sanzione, poichè non sarebbe lecito estendere alla prova testimoniale la sanzione che la legge (art. 218 c. proc. civ.) applica per l'interrogatorio, cioè che se la parte non comparisca o ricusi di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti.

Ma poi, pur avendo il Giudice ampia libertà di movimento, le parti conservano sempre una sfera d'autonomia che il Giudice non può invadere. Esse sono arbitre di deferire il giuramento decisivo (art. 38 reg.<sup>o</sup>) e possono « *dedurre* » la prova testimoniale ; e soltanto allora hanno l'obbligo (art. 37 reg.<sup>o</sup>) di indicare le generalità dei testimoni che possono deporre i fatti dedotti ».

3. — 28 aprile 1925. - «N. G. I., c. Curcio Domenico.

#### Perdita dello scontrino - Effetti.

*Se il viaggiatore, che reclama il bagaglio, non presenta lo scontrino, il vettore ha il dovere d'accertare che quegli ne sia proprietario e, se glielo consegna, deve pretendere che ne rilasci ricevuta.*

L'emigrante Curcio Domenico reclamò il proprio bagaglio dal vettore, ma questi assunse d'averlo consegnato a un tal Lavieri, che si presentò munito di scontrino.

La Commissione Centrale ritenne la responsabilità del vettore, considerando :

« Lo scontrino è un titolo improprio al portatore, nel senso che il vettore è dispensato dall'accertare l'identità personale di chi si presenti, munito di quello, a ritirare il bagaglio e può, senz'altro, consegnarglielo. Ma se il viaggiatore che reclama il bagaglio non non presenta lo scontrino, il vettore ha il dovere di accertare che quegli ne sia proprietario e, se glielo consegna, deve pretendere che ne rilasci ricevuta. Così dispongono anche le tariffe ferroviarie (ediz. 1922) all'art. 11 § 2, ult. capov. « L'amministrazione rimette il bagaglio anche al viaggiatore che dichiara di aver smarrito lo scontrino, purchè egli provi di esserne il proprietario, ne rilasci ricevuta e, occorrendo, presti solida garanzia. Nulla di tutto ciò fece il vettore, il quale, se pur consegnò il bagaglio al Lavieri, glielo consegnò senza ritrarre alcuna ricevuta. Non è quindi dubbia la responsabilità dell'appellante in confronto con l'effettivo proprietario del bagaglio, il Curcio, al quale spetta l'azione per il risarcimento dei danni, poichè egli era il possessore dello scontrino al momento in cui fu iniziato il giudizio. Analogamente dispongono le citate tariffe ferroviarie all'art. 62, paragrafo I, lett. a, ultimo comma ».

4. — 28 aprile 1925. - "N. G. I.", c. Boncardi.

**Limiti della responsabilità per la perdita di bagaglio.  
Interpretazione dell'art. 91 del Regolamento 1901.**

*L'art. 91 del Regolamento 1901 sulla emigrazione è applicabile solo quando la perdita del bagaglio non sia dovuta a colpa del vettore ; altrimenti si applicano le norme di diritto comune.*

La Commissione Centrale osservò : « L'art. 91 del Regolamento 1901, che la difesa del vettore invoca perchè il danno sia liquidato nella somma massima di L. 100, fu già interpretato costantemente da questa giustizia nel senso che quell'articolo fosse applicabile solo quando la perdita del bagaglio non fosse dovuta a colpa del vettore ; nel qual caso si dovessero applicare le norme di diritto comune. Nè si ha ragione di decampare da tale opinione la quale ben s'inquadra nel sistema generale della legislazione speciale, onde traesi il principio che « la forza maggiore, la quale per il codice civile (art. 1226) libera il debitore da ogni responsabilità, è posta in parte a carico del vettore, quasi come un rischio professionale, inerente cioè alla vantaggiosa industria della navigazione, e che quando vi è colpa del vettore, si applicano le norme comuni ». Invero, si trovano qua e là, nella legislazione, disposizioni che hanno un siffatto contenuto e che non sono mai contraddette da altre norme. Infatti l'art. 80 del Regolamento 1901 obbliga il vettore a

trasportare gratuitamente l'emigrante respinto, anche quando la responsabilità della reiezione non è imputabile al vettore; e così pure l'art. 33, 2° cap., l'art. 34 Testo Unico della legge sull'emigrazione; l'art. 1 R. Decreto n. 109 del 5 febbraio 1914, impongono al vettore incolpevole l'obbligo di pagare speciali indennità, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni in caso di colpa. Tali disposizioni autorizzano a trarre il principio di sopra riportato e confermano la interpretazione del citato art. 91, in conformità della opinione più volte espressa dalla Commissione.

---